

Alto Calore Servizi s.p.a.



Sede in Avellino: Corso Europa, 41
Capitale Sociale €. 27.395.219,00 (i.v.)
Partita IVA- Codice Fiscale: n° 00080810641
Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 - <http://www.altocalore.it>



Attività Processo Depurativo

Oggetto:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N°4
LETTI DI ESSICCAMENTO FANGHI
A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DEL COMUNE DI LIONI (AV)
"LOC.TA' OPPIDO-MATINELLE"

Titolo dell'elaborato:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allegato n°:

06

Scala:

Data:

Gennaio 2014

REVISIONI		PROGETTISTA	
Versione	Data	ING. GIUSEPPE CELLA	



IL DIRETTORE PROCESSO DEPURAZIONE
DOTT. SABINO AQUINO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N°4 LETTI DI ESSICCAMENTO
A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
COMUNALE DI LIONI (AV).

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Il Direttore Processo Depurazione
dott. Sabino Aquino



Gestione Depurazione

CAPO I NORME GENERALI

CAPITOLO I: RIFERIMENTI NORMATIVI, OGGETTO, TIPOLOGIA ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'appalto cui si riferisce il presente Capitolato è naturalmente soggetto alla normativa vigente ed, in particolare, è regolato dalle seguenti disposizioni:

- Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., d'ora in avanti denominato anche Codice;
- Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di cui al punto precedente, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., di seguito denominato anche Regolamento.
- Il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i., d'ora innanzi denominato anche Capitolato generale;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

ART. 1 OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere civili e forniture elettromeccaniche, di tubazioni, quadri e materiali elettrici, raccorderia, carpenteria metallica ecc. necessari per la realizzazione di n°4 letti per la disidratazione dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione comunale a servizio del Comune di Lioni (AV).

L'elenco dettagliato delle forniture e lavori a farsi sono riportati nel Computo Metrico Estimativo allegato al presente Capitolato.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO ED OPERE DA ESEGUIRE

A) Somme per i lavori:

A ₁) LAVORI A MISURA	€.	44.677,95
A ₂) ONERI SICUREZZA "GENERALI"	€.	320,39
A ₂) ONERI SICUREZZA "SPECIFICI"	€.	1.635,41
TOTALE A (COMPRESO ONERI)	€.	46.313,36
COSTI COMPLESSIVI SICUREZZA	€.	1.955,80
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA	€.	44.357,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B ₁) IMPREVISTI (MAX 10% DI A)	€.	2.315,67	5 %
B ₂) IVA SUI LAVORI (10% DI A+B ₁)	€.	4.862,90	
B ₃) SPESE TECNICHE E GENERALI (8% DI A+B ₁)	€.	3.890,32	
B ₄) IVA SPESE TECNICHE (22% DI B ₃)	€.	855,87	
TOTALE B (SOMME A DISPOSIZIONE)	€.	11.924,76	
TOTALE INTERVENTO (A + B)	€.	58.238,12	

ART. 3 SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE

Trattasi di lavori di importo complessivo inferiore ad € 500.000,00 che saranno affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a cura del Responsabile del Procedimento secondo quanto previsto dal Codice.

La sottoscrizione del contratto, implica da parte dell'Appaltatore la perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai lavori da eseguire.

ART. 4 PAGAMENTI IN ACCONTO

In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 114 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di €. 20.000,00 al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 7 del Capitolato Generale (*).

(*) Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di interessi come previsti dal 1° comma

dell'art. 26 della Legge 11 febbraio 1994, n°109 (con succ. modifiche ed integrazioni) e dell'art. 35 del Capitolo Generale d'Appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato ed il titolo di spesa raggiunta il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore avrà facoltà di agire ai sensi dell'art. 1450 C.C. ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 dalla data della costituzione stessa, di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di mancato raggiungimento dell'importo dopo 60 giorni, potrà essere derogato.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

ART. 4.1 LAVORI A MISURA

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

ART. 4.2 PAGAMENTI FINALI

Il saldo finale, con un certificato unico di pagamento, verrà liquidato a collaudo dei lavori previa dimostrazione da parte dell'appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi. L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

ART. 5 PREZZI PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA O NON PREVISTI

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori i cui prezzi non sono contemplati nell'allegato elenco prezzi e per le quali non siano stati convenuti prezzi corrispondenti, si applicheranno i prezzi previsti dal Prezzario Generale dei Lavori nella Pubblici Regione Campania anno 2013, ai quali verrà applicato il ribasso d'asta offerto.

Questo significa che l'aggiudicatario è tenuto all'accettazione dei prezzi come innanzi definiti.

Nel caso di assenza nel menzionato Prezzario dei prezzi relativi a lavorazioni che si dovessero rendere necessarie nel corso dei lavori, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell'articolo 163 del Regolamento, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi, come previsto dall'art. 125 comma 6 del Codice.

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi dovranno essere limitati allo stretto indispensabile; essi non verranno comunque riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei Lavori.

I predetti lavori, ai sensi dell'articolo 203 del Regolamento, saranno computati secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, contabilizzati al lordo e liquidati al netto del ribasso d'asta.

ART. 6 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

Sono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore tutte le spese generali dettate dall'articolo 32 del Regolamento.

Risulta, altresì, pienamente remunerato con i prezzi unitari e globali, risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati, tutto quanto appresso specificato in relazione a materiali, operai e mezzi d'opera nonché lavori.

- a) **Materiali:** tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) **Operai e mezzi d'opera:** tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- c) **Lavori:** le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.

Nel caso si dovesse addivenire al concordamento di nuovi prezzi, si applicherà quanto previsto dal Codice, a cui verrà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

CAPITOLO II NORME GENERALI DEL CONTRATTO

ART. 7 CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

Ai sensi delle norme e leggi vigenti, l'appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto; il possesso dell'attrezzatura tecnica necessaria, della presa visione dei luoghi oggetto dell'appalto, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto.

ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale, è regolato:

- a) Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- b) Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di cui al punto precedente, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- c) Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i..

L'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente la normativa richiamata impegnandosi all'osservanza della stessa.

CAPITOLO III CONTRATTO

ART. 9 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto, ai sensi dell'articolo 11 comma 9 del Codice, avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato Speciale.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nel termine stabilito, l'Amministrazione aggiudicherà il contratto medesimo al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 10 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto:

- A. Il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145.
- B. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto.
- C. Gli elaborati grafici progettuali.
- D. L'Elenco dei Prezzi Unitari.

ART. 11 ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a totale carico dell'impresa tutte le spese relative ai lavori definitivi o provvisori, di bollo, di registro etc. nonché gli obblighi di seguito riportati:

- tutte le opere provvisorie in corso di esecuzione dei lavori ivi comprese la segnaletica necessaria; l'assunzione, durante l'esecuzione dei lavori, di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire l'incolumità degli operai, sollevando da ogni responsabilità il personale preposto alla sorveglianza e alla direzione dei lavori;
- tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del T.U. n.81 del 15/04/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs. n.106 del 03/08/2009;
- gli oneri derivanti dall'acquisizione delle discariche autorizzate, anche in territorio extra regionale, in cui possano essere eseguite operazioni di cui all'allegato B e C parte IV del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con le tipologie dei rifiuti da smaltire.

ART. 12 ASSICURAZIONI VARIE

L'impresa si obbliga anche contrattualmente alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali in dipendenza di leggi e dei contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie in genere, ecc.) L'appaltatore è quindi obbligato anche nei confronti del committente ad osservare le disposizioni di legge e dei contratti collettivi in materia di previdenza ed assicurazione, anche contro gli infortuni, degli addetti ai lavori di cui

Gestione Depurazione

al presente appalto e, tra l'altro, è obbligato al versamento completo e tempestivo dei relativi contributi nonché al pagamento degli assegni e delle indennità da corrispondere direttamente ai lavoratori, fornendo al Responsabile Unico del Procedimento certificazione D.U.R.C. valida in sede di contabilizzazione e liquidazione degli avanzamenti lavori. Qualora l'inadempimento dell'appaltatore alle disposizioni che precedono, sia grave o ripetuto, il committente può risolvere il contratto d'appalto.

ART. 13 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 129 del Codice e dell'art. 125 del Regolamento, dovrà stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'appaltatore da tutti i rischi di esecuzione di importo pari ad €. 47.000,00 oltre I.V.A.

L'appaltatore dovrà, inoltre, assicurare per un massimale di €. 500.000,00 l'appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

ART. 14 VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONI

L'aggiudicazione è subordinata all'accertamento che non sussiste a carico degli amministratori alcun provvedimento disposto dalla vigente normativa in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui alla Legge del 19 Marzo 1990 n. 55 e s.m.i.

Nei confronti degli stessi non è pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e per i diritti finanziari; che nell'esercizio della attività professionale non hanno commesso errori gravi e non si siano resi colpevoli di malafede o negligenza e di false dichiarazioni ovvero di produzione di atti falsi; le dichiarazioni di cui sopra rese in fase di gara saranno di seguito verificate amministrativamente.

La ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione, definita nella misura e nei modi previsti dall'art.113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento a favore dell'Alto Calore Servizi S.p.A.

CAPITOLO IV ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 15 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori nella loro globalità avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di accettazione dell'offerta, con le modalità prescritte dagli artt. 153 e 154 del Regolamento.

ART. 16 DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Società è tenuta ad affidare la Direzione dei Lavori ad un tecnico che, nel caso, sarà un dipendente della stessa.

ART. 17 DETERMINAZIONE DEI LAVORI E TEMPI DI ESECUZIONE

La durata dei lavori oggetti di gara è fissata per un massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. I lavori aggiuntivi non previsti nel computo metrico l'impresa ha l'obbligo di eseguirli solo su disposizione scritta della Direzione dei Lavori e previo benessere del Responsabile del Procedimento.

ART. 18 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il D.L. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della

sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopradetti.

Nel verbale di ripresa il D.L. indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 19 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Società, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

ART. 20 PROROGHE

Ai sensi dell'articolo 159 comma 8 del Regolamento, l'appaltatore, che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con domanda motivata; se le motivazioni addotte saranno riconosciute valide, la Società concederà la proroga sempre che la domanda pervenga, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 10 del richiamato art. 159.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Società.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 21 COLLAUDO DEFINITIVO

Il collaudo dei lavori dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate. Ove il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va emesso, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 22 DURATA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONI - PROROGHE - PENALI

Se la ditta non completa i lavori nei tempi stabiliti, così come riportati nel verbale di consegna lavori, si applica una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo sul crono programma consegnato.

Tale penale non si applica in caso di proroghe o sospensione autorizzate.

La Società ha la facoltà di rescindere il contratto in essere secondo quanto disposto all'articolo successivo del presente Capitolato.

La penale sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità e sarà computata a debito dell'impresa.

L'impresa resta altresì responsabile di eventuali danni arrecati all'Amministrazione per i mancati adempimenti contrattuali.

ART. 23 TRASPORTO A RIFIUTO

In base all'art. 184 del d.lgs.vo 152/2006, si definiscono rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo etc.; in particolare i rifiuti speciali di risulta del cantiere (o materiale di risulta), durante il

trasporto devono essere accompagnati da un apposito formulario di identificazione (ex D.Lsg. 22/97 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.

La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. L'impresa è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

ART. 24 ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 146 del Regolamento, la Stazione appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente ai sensi dell'articolo 125, comma 6, lettera f), del Codice.

Si farà ricorso alla risoluzione del contratto anche nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del Codice.